

L

**Legge federale  
sui Politecnici federali  
(Legge sui PF)**

*Disegno*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sui PF è modificata come segue:

*Art. 17a (nuovo) Incarichi di insegnamento*

<sup>1</sup> Salvo convenzione contraria, gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni sono assunti con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup> Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

<sup>3</sup> I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

*Titolo prima dell'art. 40e (nuovo)*

**Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del ...**

*Art. 40e (nuovo)*

L'articolo 17a si applica a tutti gli incarichi di insegnamento esterni assegnati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi di insegnamento esterni in corso di svolgimento a tale data devono essere adeguati al nuovo diritto entro l'inizio del semestre successivo.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2007 1131

<sup>2</sup> RS 414.110

